

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 35-6227

**Approvazione dello schema di convenzione quadro tra Regione Piemonte e 5T Srl per le attività di interesse regionale da affidare in regime di "in house providing" per il periodo 2018-2020.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs. 56/2017) in vigore dal 19 aprile 2016 che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto "in house" senza ricorso al mercato;

in particolare l'art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice dispone che un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

il D. Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare, all'art. 4 dispone (comma 1) che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che invece (comma 2 lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni;

Con deliberazione n. 11-8449 del 27 marzo 2008, la Giunta regionale ha approvato il "Piano Regionale dell'Infomobilità" (di seguito indicato come PRIM), che, in coerenza con i principi e le finalità dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2000, assume i seguenti obiettivi generali da perseguire attraverso le tecnologie degli "Intelligent Transport System":

- sviluppare l'interoperabilità, l'architettura e gli standards di sistema, l'innovazione e dunque il coordinamento dei soggetti e delle iniziative per lo sviluppo armonico ed efficiente del comparto infomobilità;
- sviluppare i sistemi ed i servizi di infomobilità come valore aggiunto all'offerta ed alla domanda di mobilità;
- promuovere la cultura e la diffusione dell'informazione legata ai trasporti come opportunità di conoscenza e di maggiore efficienza organizzativa.

Il PRIM, in particolare, prevede che uno dei componenti cardine della struttura regionale del sistema di infomobilità sia costituito dalla Piattaforma Pubblica di Infomobilità, che assolve al ruolo di raccolta, integrazione ed elaborazione dei dati e che costituisce l'infrastruttura info-telematica deputata ad assicurare servizi informativi agli utenti ed agli Enti, nonché servizi informatici agli operatori privati del settore.

Il PRIM prevede, altresì, che gli elementi fondanti della suddetta Piattaforma Pubblica di Infomobilità vengano apportati dai soggetti pubblici di riferimento: il "Centro Operativo regionale di Infomobilità" (evoluzione in chiave regionale di 5T, al tempo della approvazione del Piano non ancora partecipata da Regione Piemonte) e CSI-Piemonte, con ruoli (prevalenti) specifici e complementari.

Al suddetto "Centro Operativo regionale di Infomobilità", il PRIM prevede che spetti il ruolo di riferimento nel campo del monitoraggio e supervisione del traffico e di gestione del sistema di infomobilità del trasporto collettivo.

La Società 5T srl rientra tra gli organismi regionali operanti in regime di "in house providing" individuati dalla DGR n° 1-3120 del 11/4/2016, in seguito aggiornata con la DGR n° 2-6001

del 1/12/2017, in ragione della sua proprietà totalmente pubblica, della sua sottoposizione a controllo analogo e del suo oggetto esclusivo definito all'art 2) dello Statuto.

In particolare gli artt. 8 "Controllo sugli atti", 9 "Modalità di esercizio del controllo" e 10 "Controllo strategico e controllo sulla gestione" delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all'art. 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; Per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione, nell'ambito di quanto stabilito negli atti di programmazione, gli Uffici regionali hanno facoltà di procedere all'affidamento diretto di servizi in favore di 5T srl nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna e dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto sociale e nello Statuto di 5T srl, nonché nel rispetto delle funzioni strumentali della società.

Richiamato che:

con DGR n° 24-4391 del 19 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato, lo schema di convenzione con 5T srl per le attività di interesse regionale da affidare in regime di "in house providing", demandando alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione della Convenzione Quadro (avvenuta in data 28/12/2016, Rep. 00018 dell'11/01/2017) con scadenza al 31 dicembre 2017, nonché l'adozione degli atti di affidamento in conformità alle prescrizioni normative nazionali e regionali, in coerenza con la programmazione generale e settoriale, nei limiti delle risorse stanziare sul bilancio regionale e assegnate e dei relativi impegni di spesa, degli indirizzi regionali e della Convenzione stessa.

Risultando, inoltre, che:

- la Convenzione Quadro in essere è in scadenza alla fine dell'anno in corso;
- 5T ha trasmesso in data 3/11/2017 (nota prot. 52372) al settore Rapporti con Società Partecipate un nuovo documento, approvato con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 15/11/2016 (d'ora innanzi "documento 5T 2017") nel quale la Società effettua una nuova verifica della congruità dei costi e delle nuove tariffe applicate della Società nei confronti dei soci, evidenziando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo della società e la comparabilità tra le nuove tariffe di 5T srl con quelle di analoghe società nel campo degli Intelligent Transport System operanti sul mercato privato, partendo da dati ricavati da offerte economiche ricevute;

Per i servizi reperibili sul mercato in regime di concorrenza alle Strutture affidanti compete la verifica, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 delle Linee guida regionali citate, della sussistenza delle condizioni legittimanti l'affidamento "in house". Inoltre, nella motivazione del provvedimento di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti) deve essere dato atto delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (valutazione di congruità).

Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno approvare un nuovo schema di Convenzione Quadro per il triennio 2018-2020, allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante, che disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte e 5T srl per gli affidamenti alla stessa società delle attività di interesse regionale.

Atteso che lo schema della Convenzione Quadro è stato trasmesso al Comitato Interno sul Controllo Analogo, ai sensi di quanto previsto nelle linee guida relative al controllo analogo approvate con DGR n° 1-3120 del 11/4/2016, in seguito aggiornata con la DGR n° 2-6001 del 1/12/2017.

Ritenuto che la presente Deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

Visti:

i D. lgs. n. 33/2013 e n. 50/2016;

La LR 9/2007;

Le DGR 11-8449 del 27/372008, 1-3120 dell'11/4/2016, 18-4264 del 28/11/2016, 24-4391 del 19/12/2016 e 2-6001 del 1/12/2017,

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di approvare lo schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime di in house providing a 5T s.r.l. per le attività di interesse regionale per il triennio 2018 – 2020”, di cui all’Allegato A, per farne parte integrante della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione della Convenzione Quadro, comprese eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

- di demandare alle Strutture regionali l’adozione degli atti di affidamento in conformità alle prescrizioni normative nazionali e regionali, in coerenza con la programmazione generale e settoriale, nei limiti delle risorse stanziare sul bilancio regionale, assegnate e dei relativi impegni di spesa, degli indirizzi regionali e dell’allegata Convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d.

(omissis)

Allegato

# ALLEGATO A

## CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI "IN HOUSE PROVIDING" A 5T s.r.l. PER LE ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE

Tra

**Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) nella persona di [REDACTED]  
[REDACTED], Responsabile della  
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,  
Protezione civile, Trasporti e Logistica sita in Corso Stati Uniti n. 21,  
Torino ed autorizzato alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art.  
17 della L.R. 23/2008, qui di seguito denominata "RP"

e

**5T s.r.l.** (C.F. 06360270018) nella persona del Presidente [REDACTED]  
[REDACTED] e domiciliato, ai fini del  
presente atto, presso la sede di 5T S.r.l. sita in via Bertola n. 34,  
Torino, qui di seguito denominata "5T" e congiuntamente definite  
"Parti",

### PREMESSO CHE

con delibera della Giunta Regionale del 27 marzo 2008 veniva  
approvato il Piano Regionale dell'Infomobilità (d'ora innanzi: PRIM),  
strumento attraverso il quale la Regione individua gli obiettivi generali  
e specifici di sviluppo degli Intelligent Transport Systems (d'ora  
innanzi: ITS) in Piemonte e determina le azioni ritenute necessarie  
per il loro perseguimento e definisce i progetti attuativi prioritari;  
per quanto qui interessa, il PRIM individua 5T quale soggetto di

riferimento per lo sviluppo della piattaforma pubblica di infomobilità denominata “Centrale Regionale della Mobilità”, costituita dal Centro Servizi Regionale per la Bigliettazione Elettronica (CSR-BIP), dal Traffic Operation Centre regionale (TOC) e la relativa rete di sensori e servizi informativi;

l’art. 53 L. Reg. Piemonte 9/2007 ha previsto la partecipazione di RP a società pubbliche perseguenti finalità di innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l’offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all’utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci;

sulla scorta degli indirizzi dettati dal PRIM e dall’art. 53 L. Reg. Piemonte 9/2007, RP con appositi provvedimenti (DGR 11-7644 del 29.11.2007, DGR 49-8348 del 3.3.2008, DGR. 16-9898 del 27.10.2008, DD 562/DA1201 del 18.11.2008) ha acquisito quote di partecipazione a 5T attualmente pari al 30% del capitale sociale, demandando alla società stessa l’attuazione del PRIM per gli obiettivi di competenza, in particolare per lo sviluppo e la gestione del “Centro Operativo regionale di Infomobilità”;

la società 5T, a totale capitale pubblico, ha come oggetto sociale (art.

2 del vigente statuto) lo svolgimento, per la parte prevalente ed a favore degli Enti partecipanti, delle attività di sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS.

La società 5T rientra tra i soggetti operanti in regime di “in house providing” individuati dalla DGR n° 1-3120 dell’ 11/4/2016;

Richiamate altresì:

- Le direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
- Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Ricordate altresì ai fini del corretto esercizio del controllo analogo e delle regole di condotta della società in house providing:

- le disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 settembre 2016 n. 175;
- le “Linee guida” di cui alla DGR n. 1 – 3120 dell’ 11 aprile 2016 (nel seguito Linee guida); restando salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell’ambito dell’attuazione delle misure e degli interventi finanziati con fondi europei e nazionali;

#### CONSIDERATO CHE:

sulla scorta dei due precedenti programmi di attuazione del Piano Regionale dell’Infomobilità, 5T ha realizzato ed eroga, per conto di RP, i servizi dal Centro Servizi Regionale per la Bigliettazione

Elettronica, fulcro del sistema BIP, la distribuzione ed il rinnovo delle Tessere di Libera Circolazione del TPL regionale, il Traffic Operation Center regionale per la mobilità privata, il portale informativo Muoversi in Piemonte ed i servizi necessari per la verifica del “Debito Informativo Trasporti” come disciplinato dalla DGR 7-4621 del 6/2/2017 e di monitoraggio e controllo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, sistemi che la programmazione regionale ha complessivamente ricondotto all’interno della struttura denominata “Centrale Regionale della Mobilità” ;

con deliberazione della Giunta regionale n. 18-4264 del 28/11/2016 è stato approvato il documento “Programma triennale 2016-2018 di attuazione del Piano Regionale dell’Infomobilità – Centrale Regionale della Mobilità: servizi e progetti di sviluppo”, e demandata alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l’attuazione delle azioni previste dal Programma nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

**Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 - Finalità ed Oggetto**

1. La presente convenzione individua i principi e le disposizioni generali da osservare da parte degli Uffici regionali e 5T legate alla gestione dei servizi in continuità ed allo sviluppo di nuovi servizi e progetti, sia prioritari che opzionali, relativi alla Centrale Regionale della Mobilità, nell’ambito definito nelle premesse e dall’art. 2

comma 1 della presente convenzione e rientranti tra le finalità della società definite all'art 2) dello Statuto.

2. Lo sviluppo dei nuovi progetti, sia prioritari che opzionali, sarà oggetto di specifici atti di affidamento, mentre i servizi di gestione in continuità della Centrale Regionale della Mobilità vengono regolati attraverso le procedure definite all'art. 7 – Gestione in continuità dei servizi in essere.

3. 5T svolge le attività affidate utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecniche necessarie, mettendo a disposizione di RP risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità di cui al comma 2.

#### **Art. 2 - Programmazione, indirizzi, compiti e controlli**

1. La Regione individua, in coerenza con il PRIM, attraverso propri atti di programmazione ed indirizzo sul tema dell'infomobilità, le attività di interesse affidabili a 5T, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i risultati attesi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare allo sviluppo dei progetti e per la gestione dei servizi in continuità.

2. La Regione esercita il controllo analogo sulla gestione di 5T secondo quanto previsto dalle "Linee guida" di cui alla DGR. n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 come modificata dalla DGR 2-6001 del 1° dicembre 2017, in conformità alla normativa vigente e al d.lgs. 50/2016.



3. Le strutture Regionali affidanti progetti o attività di servizi in continuità a 5T sono responsabili dell'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e svolgono i compiti di cui all'art. 4 comma 2 delle Linee guida citate.
4. La Regione opera stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La struttura affidante esercita il controllo sull'esecuzione delle attività conferite a 5T e verifica gli effetti della gestione delle stesse al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
5. 5T si impegna a coinvolgere RP, secondo le regole previste dallo Statuto, nello svolgimento della attività affidate, assicurando la massima trasparenza e condivisione.

### **Art. 3 - Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, 5T assicura che la gestione delle attività svolte per conto di RP avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dell'Unione europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché alla normativa applicabile alle società di diritto privato in controllo pubblico.
2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività

degli uffici regionali, 5T si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di gestione o sviluppo che verranno formalmente comunicate.

#### **Art. 4 - Acquisizione esterna ed affidamenti a terzi**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di opere, beni e servizi, e comunque, di affidamento di attività a terzi, 5T si attiene alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

2. 5T deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate negli affidamenti, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

3. 5T, in caso di necessità di reclutamento di personale o di conferimento degli incarichi per collaborazioni o consulenza procede nel rispetto del regolamento societario in materia di selezione del personale, della normativa vigente, e comunque dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

4. I beni mobili acquistati da 5T per conto di RP attraverso gli affidamenti oggetto della presente convenzione, sono di proprietà della RP, che li concede a 5T in comodato d'uso gratuito, provvedendo alla loro custodia.

5. I beni mobili materiali acquistati, ove previsto, devono essere inventariati secondo le modalità definite dal Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili della RP.

**Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta ed affidamento  
delle attività di sviluppo**

1. 5T, su richiesta della struttura regionale che intende procedere all'affidamento, propone la propria migliore offerta tecnico-economica che dettaglia le attività previste. Nei successivi 30 giorni la struttura destinataria dell'offerta procede, previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Contratti per i servizi eventualmente disponibili sul mercato in regime di concorrenza, alla sua approvazione con determinazione dirigenziale.

2. Le offerte tecnico-economiche per le attività di sviluppo di progetti, sia prioritari che opzionali, definiscono, per ciascun singolo affidamento:

- l'oggetto dell'affidamento con puntuale descrizione delle attività e delle modalità di svolgimento e i relativi riferimenti alla programmazione regionale di settore.
- il responsabile dell'affidamento per 5T

- il cronoprogramma delle attività;
- il quadro economico-finanziario dei costi delle attività (oneri fiscali inclusi).
- Il piano delle consegne dei *deliverables* e dei relativi SAL.
- I livelli di servizio quali-quantitativi garantiti per i servizi.

L'iter di affidamento si conclude con la trasmissione a 5T da parte della struttura richiedente di una lettera di incarico, che contiene gli estremi e copia dell'atto di approvazione dell'offerta, e costituisce il documento contrattuale a tutti gli effetti. La lettera di incarico deve essere controfirmata per accettazione da parte di soggetto dotato dei necessari poteri, in qualità di legale rappresentante di 5T.

L'avvio delle attività del singolo affidamento ha inizio dalla data di sottoscrizione, da parte di 5T, della lettera di incarico, salvo esecuzione in via anticipata su comunicazione scritta di RP.

#### **Art. 6 - Modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività di sviluppo**

1. In base agli atti di programmazione in materia, alle disponibilità di bilancio ed alla effettiva assegnazione delle risorse, con determinazione della struttura affidante, da adottarsi precedentemente o contestualmente all'affidamento al fine di garantirne la copertura, è assunto l'impegno finanziario a valere sui capitoli di spesa di investimento per i progetti di sviluppo.

2. Le rendicontazioni intermedie delle attività avverranno sulla base e con le scadenze indicate nelle offerte tecnico-economiche

approvate. Per il pagamento dei corrispettivi, 5T invierà alla RP la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, contestualmente alla relazione analitica esauriente sull'attività svolta e sulle eventuali problematiche emerse.

3. Al fine di permettere a 5T di emettere fattura per le attività svolte, entro quindici (15) giorni dal ricevimento delle rendicontazioni, la RP dovrà comunicarne l'approvazione (anche attraverso PEC) o segnalare eventuali osservazioni a 5T. In caso di osservazioni, le Parti si impegnano a far sì che le eventuali controversie vengano risolte bonariamente.

4. Qualora sia decorso il termine di quindici (15) giorni in mancanza di osservazioni o di comunicazioni di approvazione, la rendicontazione delle attività svolte si intenderà approvata a tutti gli effetti contrattuali e 5T emetterà regolare fattura, inviandola alla struttura affidante, citando espressamente il CUP di Progetto ed il riferimento alla rendicontazione corrispondente.

5. Alla conclusione dei progetti o dei servizi di cui alle offerte tecnico-economiche, 5T invierà una nota alla struttura affidante, comunicando la chiusura formale delle attività. La lettera deve contenere la rendicontazione complessiva di tutto il progetto e/o dei servizi resi e la valorizzazione di tutte le componenti hardware/software eventualmente acquistate esternamente.

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale lettera, la struttura regionale affidante procede all'esecuzione di un collaudo funzionale

degli sviluppi effettuati e/o dei servizi svolti, al fine di verificarne il corretto funzionamento o l'avvenuta erogazione e dichiarare concluso il progetto. Il collaudo funzionale verrà effettuato in contraddittorio tra le parti e sarà seguito dalla redazione di un verbale a cura di 5T, sottoscritto da ambo le parti. L'esito positivo del collaudo funzionale costituisce premessa per l'emissione della fattura a saldo dell'affidamento. Nel caso che il collaudo funzionale non abbia esito positivo vengono attivate le procedure di cui all'art. 21.

7. Il corrispettivo delle singole attività sarà versato a 5T in una o più quote corrispondenti agli stati di avanzamento previsti nelle offerte tecnico-economiche a seguito di presentazione di fattura, secondo la procedura prevista al comma 4).

#### **Art. 7 – Gestione in continuità dei servizi in essere**

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dei servizi resi dalla Centrale Regionale di Mobilità ad RP ed ai soggetti esterni fruitori, 5T presenta alla struttura regionale competente, entro il 30 novembre dell'annualità precedente a cui si riferisce una offerta tecnico-economica, redatta secondo le modalità ed i contenuti descritte nell'art. 5, comma 2, di importo non superiore a quanto previsto negli atti di programmazione di RP in materia.

2. Entro il mese successivo alla presentazione dell'offerta di cui al comma precedente, la struttura regionale destinataria dell'offerta procede, previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art.

192 del Codice dei Contratti, alla sua approvazione con determinazione dirigenziale.

3 L'iter di affidamento si conclude con la trasmissione a 5T da parte della struttura richiedente di una lettera di incarico, che contiene gli estremi e copia dell'atto di approvazione dell'offerta, e costituisce il documento contrattuale a tutti gli effetti. La lettera di incarico deve essere controfirmata per accettazione da parte di soggetto dotato dei necessari poteri, in qualità di legale rappresentante di 5T.

4. L'avvio delle attività ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno a cui l'offerta si riferisce.

5. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso dell'affidamento saranno risolte secondo le procedure previste all'art. 21.

**Art. 8 - Modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività di gestione in continuità.**

1. In base agli atti di programmazione in materia, alle disponibilità di bilancio ed alle effettive assegnazione delle risorse, la struttura regionale destinataria delle offerte annuali per i servizi di gestione in continuità, con propria determinazione, assume l'impegno finanziario a valere sui capitoli di spesa di spesa corrente per assicurare la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il pagamento delle attività annuale di gestione dei servizi in continuità, 5T emetterà quattro fatture su base trimestrale.

3- Le prime tre fatture, relative al 1°, 2° e 3° trimestre dell'annualità, avranno ognuna un importo pari a 3/12 dell'importo totale preventivato nell'offerta e dovranno essere precedute da una relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo a cui si riferiscono.

3. Al fine di permettere a 5T di emettere fattura per le attività svolte nei primi tre trimestri, entro quindici (15) giorni dal ricevimento delle relazioni sintetiche, RP dovrà comunicarne l'approvazione o segnalare eventuali osservazioni a 5T. In caso di osservazioni, le Parti si impegnano a far sì che le eventuali controversie vengano risolte bonariamente.

4. Qualora sia decorso il termine di quindici (15) giorni in mancanza di osservazioni o di comunicazioni di approvazione, la rendicontazione delle attività svolte si intenderà approvata a tutti gli effetti contrattuali e 5T emetterà regolare fattura, inviandola alla struttura regionale competente.

4. L'importo della quarta ed ultima fattura relativa al 4° trimestre sarà a conguaglio di tutte le attività svolte nell'annualità, sulla base dei costi interni ed esterni effettivamente sostenuti da 5T nel corso dell'anno. L'importo non potrà comunque essere superiore a 3/12 dell'importo totale dell'offerta e dovrà essere preceduta da una nota di rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute nell'anno, la valorizzazione di tutte le componenti hardware/software eventualmente acquistate



esternamente e relazionare sugli obiettivi raggiunti, sui livelli di servizio forniti e sulle eventuali problematiche emerse.

5. Entro 7 giorni dal ricevimento della nota di rendicontazione finale viene convocata, da parte della struttura regionale competente, una seduta della Cabina di Regia dell'Infomobilità Regionale istituita con DGR 9-5132 del 28/12/2012, che esprime il proprio parere sul documento, ricorrendo eventualmente anche a verifiche in loco.

6. La struttura regionale competente, visto il parere espresso dalla Cabina di Regia, provvederà a comunicare a 5T il nulla osta per l'emissione della fattura a saldo, oppure provvederà ad attivare le procedure di risoluzione dei problemi di cui all'art. 21.

#### **Art. 9 – Clausola di Continuità**

Qualora ad inizio anno l'assegnazione di risorse alla struttura affidante non sia tale da garantire la copertura finanziaria totale per l'espletamento dei servizi in continuità previsti dall'offerta, e pertanto non sia possibile procedere all'affidamento dell'incarico secondo le tempistiche previste dall'art.7, 5T, su richiesta scritta di RP, è tenuta, nelle more del perfezionamento dell'affidamento, a garantire la prosecuzione dei servizi in continuità come previsto dalla programmazione regionale in materia, per il periodo parziale per cui esiste la copertura contabile, alle medesime condizioni, salvo adeguamenti previsti dalle vigenti norme.

7. Qualora, al momento dell'approvazione del bilancio

pluriennale di previsione da parte della Giunta Regionale, venga riscontrato uno stanziamento di risorse sul capitolo dedicato alle spese correnti per la gestione dei servizi in continuità della Centrale Regionale della Mobilità insufficiente a dare completa copertura finanziaria alle attività previste dalla programmazione in materia, RP ne darà immediata comunicazione scritta a 5T e verranno attivate le procedure di cui all'art. 12, comma 3).

#### **Art. 10 – Pagamenti**

1. RP si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro trenta (30) giorni dalla data di presa in carico sul portale della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione e provvederà ai pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a 5T dedicato unicamente alle commesse affidate da Regione Piemonte.
2. 5T, nell'esecuzione degli incarichi conferiti, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i..
3. 5T deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento a 5T in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

#### **Art. 11 – Variazioni alla prestazione contrattuale**

1. Eventuali variazioni e rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, rispetto ai contenuti delle offerte, dovranno essere concordate preventivamente con la struttura regionale competente e comunicate da 5T in forma scritta. In ogni caso le variazioni non potranno comportare modificazioni in aumento dell'importo contrattuale.

#### **Art. 12 - Durata, revoca**

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di anni tre, a partire dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

2. Gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione producono i propri effetti fino a completa realizzazione degli stessi.

3. In ogni caso la struttura affidante può, a seguito di specifica comunicazione alla struttura regionale competente in materia di società partecipate, rescindere i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

#### **Art. 13 - Responsabilità di 5T**

1. 5T si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

2.. Si chiarisce che 5T risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Regione, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite da 5T.

3. 5T si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo o comunque qualunque accadimento o circostanza che siano tali da incidere sull'esecuzione delle

prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 14 – Referenti delle Parti**

1. Le strutture regionali competenti e 5T, rispettivamente designano per ogni singolo affidamento un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle relative attività.
2. 5T a sua volta individua un Responsabile di commessa/servizio dedicato, salvo comunque l'intervento del Direttore della Società.

#### **Art. 15 – Tariffe categorie professionali**

1. Nella formulazione delle offerte tecnico-economiche relative alla gestione dei servizi in continuità della Centrale Regionale della Mobilità e per lo sviluppo di nuovi progetti, 5T utilizza le tariffe orarie per le proprie categorie professionali contenute in un apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Eventuali variazioni a tali tariffe approvate debbono comunque essere motivate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le nuove tariffe approvate non hanno validità sugli affidamenti in essere ma possono essere utilizzate esclusivamente per le offerte, sia relative ai servizi annuali di gestione in continuità che per progetti di sviluppo, redatte posteriormente alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Proprietà e divulgazione**

1. Le parti consensualmente riconoscono, accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e

sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e della documentazione e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato e predisposto o realizzato nell'ambito della realizzazione dei progetti affidati in esecuzione della presente convenzione-quadro ad opera del personale e di tutti coloro che a vario titolo fossero coinvolti nella realizzazione anche solo di parte delle prestazioni siano da intendersi nell'esclusiva proprietà e disponibilità, a qualunque titolo e per qualunque ragione, di RP.

2. La Regione ha diritto di sfruttare in maniera permanente ed illimitata per le proprie finalità istituzionali tutte le informazioni che le deriveranno dalla realizzazione delle attività affidate a 5T e pagate dalla stessa.

#### **Art. 17 - Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., 5T, nello svolgimento delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione e di cui è Titolare la Regione, limitatamente ai flussi informativi previsti dal "Debito Informativo Trasporti" di cui alla DRG 7-4621 del 6/2/2017 e s.m.i. è tenuta:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e al rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in

materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti nonché del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009;

- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all'art. 31 e seg. e all'allegato B) del d.lgs. 196/2003;

- a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 del d.lgs.196/2003 inerenti il trattamento dei dati;

- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;

- in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.

2. 5T obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito e nominato quale "Incaricato" e nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando

altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.

3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal d.lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione e comunque, ai sensi di legge, la Regione si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di 5T rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 196/2003.

#### **Art. 18 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività 5T è tenuta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto ministeriale 8 luglio 2004, volto a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

#### **Art. 19 -Trasparenza e Anticorruzione**

1. 5T è tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività in conformità al dlgs 33/2013 così come modificato ed integrato dal dlgs 97/2016. A tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito istituzionale, oltre alla documentazione espressamente stabilita dalla legge, anche:

- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- il codice etico.

2. Nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 5T non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti



che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

3. 5T si impegna a rispettare, nei confronti di Regione Piemonte, gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;

4. Nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 5T si impegna ad osservare i contenuti del Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali, il cui testo è reperibile alla url:

[http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/PATTO%20DI%20INTEGRITA%20APPALTI\\_0.pdf](http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/PATTO%20DI%20INTEGRITA%20APPALTI_0.pdf) ,

con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tale patto darà luogo alla risoluzione dell'incarico.

#### **Art. 20 - Oneri fiscali e spese**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986.

2. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

## **Art. 21 - Gestione delle problematiche**

1. Entrambe le Parti si comporteranno diligentemente e coopereranno in modo efficace, efficiente e professionale nella risoluzione di eventuali conflitti, problemi o dispute che dovessero sorgere durante lo svolgimento degli affidamenti nell'ambito della presente Convenzione Quadro, o dopo la cessazione della stessa, relativamente ad un qualsiasi aspetto ad esso inerente.

2. Per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dello svolgimento del singolo affidamento e/o all'interpretazione dello stesso, dovrà essere seguito tale procedimento:

a) all'insorgere di una controversia, non risolta nel normale iter di gestione del progetto, il Responsabile del Settore affidante ed il Responsabile dell'affidamento per 5T, individuato nella relativa offerta, si incontreranno per affrontare e risolvere il problema. Le Parti hanno facoltà di convocare all'incontro tutti gli interlocutori che si dovessero ritenere necessari;

b) qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo soddisfacente entro 30 giorni, se non concordato diversamente, la Parte interessata dovrà comunicare per iscritto all'altra il problema, coinvolgendo i sottoscrittori della Convenzione Quadro;

c) il sottoscrittori del Contratto Quadro di 5T e di RP si dovranno incontrare al fine di identificare una soluzione. Le Parti hanno facoltà di convocare all'incontro tutti gli interlocutori che si

dovessero ritenere necessari;

d) se anche questo incontro fosse insufficiente a risolvere la controversia, le Parti potranno ricorrere al Foro competente di cui all'art. 23.

**Art. 22 – Modifiche alla presente convenzione**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo delle stesse.
2. Le eventuali modifiche, integrazioni o interpretazioni sono formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

**Art. 23 Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione Quadro è esclusivamente competente il Foro di Torino.

**Art. 24 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

=====  
=====

Torino, lì

**Per la Regione Piemonte**

Il Direttore



(firma digitale)

**Per 5T s.r.l.**

Il Presidente



(firma digitale)